

N. 15/11 R.G.

Successivamente oggi 13 giugno 2011 ad ore 10.30 nell'ufficio suddetto, davanti alla dott.ssa Maria Grazia Parenti, è comparso l'avv. Carboni in sostituzione dell'avv.

Bordini, come da delega in Corte d'Appello, che nell'interesse dell'attrice insiste nelle conclusioni rassegnate in atti.

[REDACTED]

Il G.d.P.


Rileva che la gestione della procedura, extragiudiziale e processuale, dell'istituto dell'"indennizzo diretto", introdotto nella nostra legislazione con la legge 254/06, ha comportato e comporta tutt'ora non solo teorici interrogativi in punto di diritto, ma anche una organizzazione logistica ed economica che, prevista solo in astratto dalla legislazione, ha di fatto portato ad un serrato braccio di ferro tra le (legittime) necessità economico/imprenditoriali delle imprese di assicurazione e i diritti (ugualmente legittimi) degli utenti della strada. Nel giudizio perequativo degli stessi, alcuni punti di riferimento devono essere tenuti presenti dall'operatore di diritto che cerca di far quadrare il cerchio: la Direttiva Europea 2005/15/CE in materia di risarcimento danni; la Costituzione Italiana; la sentenza n. 180/09 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata in ordine alla (riconosciuta) facoltatività dell'indennizzo diretto.

Succintamente motivando, e senza pretesa alcuna, pare a chi scrive che il risarcimento

diretto previsto dall'art. 149-150 CdA costituisca una ipotesi di mandato senza rappresentanza, in base alla quale, ex lege, la compagnia assicuratrice del responsabile civile viene sostituita dall'assicurazione del danneggiato. Il meccanismo per le assicurazioni è "obbligatorio" in fase stragiudiziale, lo è parzialmente nella fase giudiziale (a società gestoria/mandataria deve costituirsi, l'impresa debitrice/mandante ha però facoltà di riassumere la gestione del sinistro, costituendosi e facendo estromettere la propria mandataria. Gli effetti economici del risarcimento diretto, secondo la legge, ricadono indirettamente nella sfera economica della debitrice. L'obbligatorietà della sostituzione tra imprese non è quindi assoluta; ma, soprattutto, e sul punto dopo la sentenza della Corte Costituzionale non è dato sollevare discussioni, gioca solo nei confronti delle compagnie assicuratrici, obbligate alla "sostituzione" se ed in quanto richieste in tal senso dal danneggiato. Per quest'ultimo, invece, la scelta dell'indennizzo diretto è facoltativa in ogni fase, processuale e non, dell'iter risarcitorio, pena la lesione dei diritti e delle garanzie ad esso riservate, in quanto contraente debole, dalla normativa costituzionale ed europea.

Tanto premesso, esaminata la documentazione in atti, non si può non concludere nel senso che l'accordo giuridico intercorso tra le Compagnie assicuratrici, denominato Convenzione CARD 2011, ed in particolare il suo articolo 2 bis, è manifestamente teso ad eludere norme imperative di legge. La causa illecita si riverbera sul negozio di "mandato di rappresentanza" in atti, dallo stesso previsto, la nullità del quale comporta la nullità del mandato processuale rilasciato da Quixa nella presente causa.

Per quanto occorrer possa, si rileva come la limitazione alla libertà negoziale delle compagnie assicurative che questa interpretazione comporta (per la gestione dei sinistri è interdetto il rilascio di mandato alla compagnia assicuratrice della controparte) appare necessitata dal prevalente rispetto dei principi di garanzia e protezione del contraente debole di cui alla già citata sentenza 180/09 Corte Costituzionale. Citando la quale, si fanno proprie le considerazioni dalla stessa espresse: ovvero che l'esistenza di gravi



problemi applicativi in materia di indennizzo diretto ci è evidente, ma la soluzione degli stessi esula dalle competenze di questo Giudice di Pace.

P.Q.M.

esaminati gli atti e i documenti di causa:

- ritenuta l'applicabilità anche nel procedimento avanti al Giudice di Pace dell'art. 182 c2^ c.p.c., in quanto avente ad oggetto attività non diversamente disciplinata dagli artt. 316 e ss. c.p.c.;

- ritenuta, la nullità della procura rilasciata al procuratore av[redacted] costituitosi per Allianz S.p.A., in quanto conferita da soggetto privo dei relativi poteri per nullità del "mandato di rappresentanza" in atti, atto contrario a norme imperative e redatto in frode alle leggi vigenti in materia di risarcimento danni da incidente stradale, nella lettura costituzionale delle stesse imposta dalla sentenza 180/09 Corte Costituzionale;

= in applicazione dell'art. 182 2^ comma c.p.c.

assegna

alla convenuta Allianz S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per il rilascio di valida procura alle liti al proprio difensore.

**termine perentorio al 18 luglio 2011, ore 9.30**

data ed ora alla quale rinvia la causa.

[redacted]

[redacted]



IL GDP  
**IL GIUDICE DI PACE**  
avv Maria Grazia Parenti